

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4333

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CIBOTTO, SINESIO, TOROS, COLOMBO VITTORINO, CANESTRARI, PAVAN, CENGARLE

Presentata il 6 dicembre 1962

Modifiche all'articolo 3 della legge 11 aprile 1938, n. 1183, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, relativamente alla classifica dei pescatori e alle licenze di pesca

ONOREVOLI COLLEGHI! — I pescatori di mestiere delle acque interne non hanno certo una vita facile. Il loro campo di lavoro, già così poco redditizio, si va continuamente restringendo per effetto di ostacoli di ordine economico e sociale, che l'articolo 3 della Costituzione si era impegnato a rimuovere senza che l'impegno sia stato finora mantenuto. Sulle acque interne grava infatti una lunga serie di diritti particolari, quali: gli antichi diritti esclusivi di origine feudale; i diritti di pesca che si sono riservati lo Stato (regio decreto 13 giugno 1880), le Province, i Comuni, i Consorzi di irrigazione e di scolo (articolo 14 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604); le concessioni a scopo di piscicoltura (articolo II dello stesso testo unico) delle quali fruiscono o le società idroelettriche costruttrici degli invasi artificiali, o abbienti in grado di permettersi il lusso di una riserva di pesca, e di pagare gli alti canoni fissabili secondo le modalità del decreto ministeriale 14 gennaio 1949; i diritti attribuiti ai Consorzi di bonifica in forza dell'articolo 100 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, i quali dopo aver attinto contributi fino al 92 per cento della spesa fruiscono dei proventi, di cui le opere sono suscettibili a titolo di concorso nelle spese di manu-

tenzione. Sicchè i pescatori sono costretti a pagare ai proprietari terrieri, riuniti in quel Consorzio di bonifica, che ha loro sottratto il campo di lavoro, un canone di affitto per pescare nelle acque che erano libere prima della costituzione del Consorzio. La formica che deve tirare la carretta all'elefante!

Vi si aggiungono i danni provocati dagli inquinamenti per il versamento di rifiuti industriali; la suddivisione in grandi e piccole acque fatta a sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 1° febbraio 1956, che ha spesso degenerato con la classificazione fra le piccole acque, sottratte alla pesca con reti, anche di acque nelle quali vivevano pescatori di mestiere; il sistema delle aste nelle affittanze dei diritti demaniali di pesca, che sottopone i pescatori alla concorrenza nelle grandi acque dei più abbienti, fra cui la F. I. P. S., la quale riceve dallo Stato il 66 per cento dei proventi delle sovrattasse; il sistema previsto dall'articolo 6 della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, che estingue i diritti esclusivi, ma obbliga poi i pescatori ad associazioni fra cooperative e comuni, con le quali i pescatori sono chiamati evidentemente a concorrere nel sanare il deficit dei bilanci locali, ecc., e si avrà un quadro

approssimativo delle condizioni di vita di questi lavoratori, ai quali costa così caro guadagnarsi il pane quotidiano.

Ma vi è ancora di più: la loro libertà e tranquillità di lavoro è insidiata da un numero crescente di pescatori sportivi, che hanno le loro attività economiche, delle quali vivono; ma che si dedicano alla pesca con attrezzi professionali o per passione o per il desiderio di aumentare i loro guadagni a spese del patrimonio ittico. Molti di essi sono i braccieri delle acque, che cercano nel breve tempo a disposizione dal loro normale lavoro, di fare le grandi catture adoperando veleni ed altri sistemi illeciti di pesca, che consentono la grande cattura; sono commercianti che, specie nei laghi, impiegano le grandi e costose reti di circuizione, che la maggior parte dei pescatori professionali non può acquistare per deficienza di mezzi; sono ancora gli abbienti, che si creano riserve di pesca e le utilizzano adoperando i grandi mezzi di cattura; sono insomma una massa di gente, che limita al pescatore professionale la possibilità di lavoro anche con la sola occupazione dei posti di pesca, di cui all'articolo 12, ultimo capoverso, del regolamento approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486.

Ora tali inconvenienti sono provocati da una inesatta formulazione dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1938, n. 1883, il quale consente di rilasciare la licenza di pesca con tutti gli attrezzi a chiunque eserciti la pesca in acque dolci a scopo di lucro « e per trarne in tutto o in parte i mezzi del proprio sostentamento ».

È evidente l'intenzione del legislatore di considerare con tale dizione i pescatori professionali, ma l'inciso di trarre « in parte » i mezzi di sostentamento obbliga la competente Autorità a rilasciare la licenza di pesca con tutti gli attrezzi anche a chi avendo un lavoro, dal quale già ricava i suoi mezzi di sostentamento, viene a turbare il lavoro e la tranquillità di chi ritrae dalla pesca in modo esclusivo o prevalentemente i proventi per mantenere la famiglia.

È vero che la pesca è anche uno dei mezzi di diletto da catalogare nelle attività del dopolavoro; ma a soddisfare tale pur comprensibile attività, bastano gli attrezzi sportivi, il cui perfezionamento oggi, con l'ausilio della dotazione delle infinite esche naturali ed artificiali e dei sistemi di pasturazione, dà la possibilità anche ai sottoccupati di integrare talvolta abbondantemente l'insufficiente salario.

Per queste ovvie ragioni i pescatori di mestiere reclamano la rimozione degli ostacoli di ordine economico che limitano e turbano il loro campo di lavoro, e pertanto ci siamo proposti con il presente progetto di salvaguardare tale esigenza con il prevedere che le licenze di pesca con tutti gli attrezzi possano essere rilasciate soltanto a quelli che fanno della pesca la loro esclusiva o prevalente attività.

Nella proposta abbiamo adottato integralmente la dizione usata dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, che classifica i pescatori professionali e li include in particolari elenchi, formanti da apposite commissioni provinciali o compartimentali dai quali la loro individuazione risulta certa.

Ai fini di integrare la diminuzione delle entrate, che si possono verificare per il minor numero di licenze professionali, la cui tassa di concessione ammonta a lire 4.000, abbiamo prevista una sola categoria di licenza con attrezzi sportivi, la cui tassa è di lire 1.500 abolendo la licenza del terzo tipo con tassa di lire 1.000, anche perché l'uso degli attrezzi sportivi non è di facile controllo nella gran massa di utenti e molti con licenza di tipo tre usano attrezzi previsti dalla licenza di tipo 2, sottraendosi al pagamento della maggior tassa prevista.

La presente proposta di legge attenuerà il malcontento oggi esistente fra i pescatori professionali e consentirà di mantenere uno dei tanti impegni che la Costituzione ha assunto nei loro confronti senza finora adempiervi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

L'articolo 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, è sostituito dal seguente:

« Chiunque eserciti la pesca nelle acque dolci pubbliche o private dello Stato quale esclusiva o prevalente attività lavorativa è considerato pescatore di mestiere.

Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca in acque dolci pubbliche o private comunicanti con quelle pubbliche è considerato pescatore dilettante ».

ART. 2.

Il testo unico della legge in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è così modificato per quanto concerne la tassa di licenza per la pesca lacuale e fluviale:

1°) per la pesca con tutti gli attrezzi, da rilasciarsi esclusivamente ai pescatori di mestiere, lire 4.000;

2°) per la pesca con attrezzi sportivi (canna a uno o più ami, con bilancia di misura non superiore a metri 1,50 per lato, con canna da lancio con mulinello, e con dirindana), lire 1.500;

3°) per la pesca con fucile subacqueo, lire 5.000.

Sono invariate le modalità di rilascio della licenza del pagamento di un diritto addizionale, delle sovrattasse, e le altre norme indicate nelle note al numero d'ordine 54 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.